

TARiffe ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, art. 8

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, in particolare l'art. 269, comma 11-quater, introdotto dal D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020

L.R. n. 28 del 23/04/1990, art. 6.

1. Le autorizzazioni sottoposte a tariffa istruttoria

Le tipologie di autorizzazioni disciplinate dalla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, in materia di emissioni in atmosfera per le quali è previsto il pagamento della tariffa istruttoria sono le autorizzazioni ordinarie per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006.

Tali autorizzazioni possono essere sostituite dall'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia e rilasciata dal S.U.A.P. comunale, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 59/2013.

2. Tipologia istanze

Al momento della presentazione dell'istanza, gli oneri vanno versati in base al titolo per il quale è prevista una istruttoria, ossia nei casi in cui viene richiesta una autorizzazione per:

“impianto/stabilimento nuovo”

“trasferimento di impianto/stabilimento”

“modifica sostanziale” dell'impianto/stabilimento esistente

“rinnovo” del provvedimento di autorizzazione.

Le definizioni di impianti/stabilimenti nuovi, trasferimento di impianti/stabilimenti e modifiche sostanziali di impianti/stabilimenti esistenti sono quelle riportate all'art. 268, comma 1 e art. 269, comma 11 del D.Lgs. 152/2006.

3. Criteri di calcolo degli oneri istruttori

Gli oneri sono destinati alla Provincia o Città Metropolitana¹, quale Autorità competente nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o nell'endoprocedimento individuato dall'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

La quantificazione degli oneri è formulata sulla base delle diverse attività svolte dal personale degli uffici preposti per la predisposizione dell'istruttoria tecnica e dell'atto amministrativo:

¹Enti a cui la Legge Regionale del Veneto, la n. 28/1990, ha espressamente attribuito la delega in materia di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

- eventuale richiesta integrazioni
- riunioni istruttorie con altri Enti
- conferenze dei servizi
- accertamenti e sopralluoghi presso gli impianti.

Ai fini della quantificazione della tariffa, si è convenuto che la complessità dell'istruttoria tecnica sia, in linea generale, proporzionale al numero di emissioni, convogliate (camini) o diffuse, presenti nell'impianto/stabilimento oggetto dell'istanza di autorizzazione distinguendo in:

- **istruttoria ordinaria:** fino a 8 punti di emissione convogliata, o diffusa presenti nell'impianto/stabilimento
- **istruttoria complessa:** maggiore di 8 punti di emissione, convogliata, o diffusa, presenti nell'impianto/stabilimento.

Gli oneri istruttori vengono di seguito quantificati:

Tipologia istanza	Istruttoria ordinaria (€)	Istruttoria complessa (€)
Nuovo impianto/stabilimento o trasferimento di impianto/stabilimento	252,00	504,00
Modifica sostanziale	201,60	403,20
Rinnovo autorizzazione	151,20	252,00

Tabella n. 1

Non sono previsti oneri istruttori nel caso di comunicazioni per **modifiche non sostanziali** che **non** comportino modifiche al titolo abilitativo vigente.

Al contrario, qualora tali modifiche rappresentate dal gestore dell'impianto/stabilimento comportino la necessità di **aggiornare** l'autorizzazione vigente, l'Autorità Competente richiederà il versamento dei relativi oneri istruttori, quantificati nella misura del **50%** di quanto riportato nella tabella n.1 alla voce "Modifica sostanziale".